

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PIEVE DI TECO E L'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE ARROSCIA PER L'UTILIZZO DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 14 CCNL 22.01.2001 PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE "POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE"

L'anno duemilasedici, il giorno otto del mese di novembre, presso l'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Arroscia sono presenti i signori:

- 1) Piero Raimondi nato a Pontedassio (IM) il 27 novembre 1948, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Vicepresidente pro-tempore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Arroscia con sede in Pieve di Teco (IM), corso Mario Ponzoni n. 135, c.f./partita iva n. 01607550082 in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
- 2) Alessandro Alessandri nato a Pieve di Teco (IM) il 14 agosto 1970, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Pieve di Teco con sede in Pieve di Teco (IM), corso Mario Ponzoni n. 135, c.f./partita iva n. 00244500088 in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

Premesso che:

- con deliberazione di consiglio dell'Unione dei Comuni si è approvata la convenzione costituita da n. 11 articoli, per la gestione in forma associata in seno all'Unione dei Comuni della funzione di cui alla lettera i) del comma 27 dell'art. 14 D.L. 78/2010 "i) polizia municipale e polizia amministrativa locale" tra i Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Arroscia;
 - alla luce dell'evoluzione dell'ordinamento delle autonomie locali e del principio di sussidiarietà, affermato, prima dalla Legge n. 59/1997, poi dalla Riforma del Titolo V della Costituzione, diventa opportuno attivare "moduli gestionali di tipo associativo/pattizio", sia per esercitare, al meglio, le funzioni amministrative che sono state attribuite ai Comuni stessi, sia per erogare, avvalendosi di idonee professionalità, formate e specializzate, i servizi in modo efficace ed adeguato alle esigenze dei cittadini e del territorio;
 - l'art. 14 del CCNL comparto regioni - enti locali, stipulato in data 22 gennaio 2004, consente e disciplina per tali finalità, l'utilizzo, a tempo parziale, del personale dipendente da altri Enti, per la gestione di servizi/funzioni in convenzione;
 - questa collaborazione tra il comune di Pieve di Teco e l'Unione dei Comuni delle Valli Argentina ed Arnea riguarderà la funzione di polizia municipale e polizia amministrativa
- Tutto ciò premesso e considerato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE


Articolo 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – Oggetto e mansioni

Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione tra Enti per la gestione, in forma pattizia, della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa, cui consegue l'utilizzo del personale, a tempo parziale, ai sensi dell'art. 14 del CCNL, Comparto Regioni - Enti Locali sottoscritto il 22 gennaio 2004, come sotto specificato:

- n. 1 dipendente, categoria c), posizione economica c5, profilo professionale agente (soprintendente) di Polizia Municipale, per il 50% del proprio orario di lavoro ordinario, con funzioni di referente del coordinamento tecnico/amministrativo dell'Ufficio di Protezione Civile, in servizio presso il Comune di Pieve di Teco,



La struttura organizzativa è posta sotto il diretto controllo, direzione e responsabilità del Presidente dell'Unione, a cui competono l'organizzazione del servizio e tutti i compiti di gestione sulla stessa e sul personale alla stessa appartenente.

L'orario di lavoro e la giornata di servizio, concordati tra le Giunte dei diversi Enti e una volta definiti, potranno subire variazioni in relazione alle esigenze di ciascun Ente, previa preliminare consultazione.

Essendo il presente accordo diretto a dare un primo avvio all'esercizio associato, l'Unione ed i Comuni partecipanti si riservano la possibilità di modificare o rielaborare la struttura organizzativa, le modalità di gestione del servizio ed ogni altro aspetto relativo alla presente convenzione in qualsiasi momento, anche alla luce ed in seguito all'adozione della dotazione organica e del regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi.

Articolo 3 - Durata e recesso

La presente convenzione decorre dalla sottoscrizione della stessa e avrà durata sino al 31 dicembre 2017.

Si potrà procedere al rinnovo o alla modifica, prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso con specifiche deliberazioni, da parte degli enti coinvolti.

Il Comune potrà recedere unilateralmente, con apposita deliberazione e formale comunicazione all'altro ente, da trasmettere nei successivi otto giorni. Il recesso avrà efficacia trascorsi 60 giorni all'intervenuta comunicazione.

Articolo 4 - Interventi attuativi

Oggetto della presente convenzione sono gli interventi necessari alla costituzione ed al pieno funzionamento dell'Ufficio di coordinamento tecnico/amministrativo della funzione di protezione civile.

A tale scopo con la presente convenzione si intende creare una struttura operativa presso la sede dell'Unione dei Comuni, composta dal personale di cui all'art. 2, alle dipendenze dirette del Presidente dell'Unione, in modo da poter garantire lo svolgimento dei servizi inerenti in favore dei Comuni appartenenti all'Unione, nel rispetto della e secondo gli specifici vincoli e responsabilità previsti dalla normativa di settore.

Art. 5 - Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti

I rapporti finanziari tra gli Enti sono ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.

L'Unione dei Comuni si impegna a rimborsare al Comune di Pieve di Teco, previa presentazione di apposita richiesta (art. 70, c. 12 D.Lgs. 165/2001) il trattamento economico fondamentale e accessorio previsto dal CCNL comparto Regioni – Enti Locali, oltre agli oneri riflessi e IRAP relativi al periodo di validità della presente convenzione, compresi eventuali conguagli previsti ai sensi di legge, in proporzione all'effettiva assegnazione del dipendente.

La liquidazione di tutti i compensi è accentrata presso il Comune di Pieve di Teco.

Lo stato giuridico ed economico sono stabiliti sulla base e nel rispetto delle leggi relative al personale dipendente degli enti locali e dai CCNL in vigore.

Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

L'utilizzazione parziale non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale.

Art. 6 - Modifiche della convenzione

Qualora esigenze funzionali ed operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riferimento ai tempi di lavoro e alle modalità di utilizzo, le amministrazioni



provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti organi dei rispettivi comuni. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni in base a quanto previsto negli articoli precedenti.

Articolo 7 - Controversie

Ogni controversia tra i Comuni aderenti al presente accordo, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione dello stesso, viene rimessa alla Giunta dell'Unione dei Comuni.

Articolo 8 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente accordo si rimanda a specifiche intese, di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, degli atti necessari da parte degli organi competenti dei rispettivi Comuni, nonché alla normativa vigente.

Art. 9 - Imposta di bollo

La presente convenzione viene redatta in esenzione della tassa sul bollo, riguardando due enti e sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso.

L'eventuale spesa di registrazione sarà a carico della parte interessata alla registrazione stessa.

8.11.2016

Per il Comune di Pieve di Teco



Per l'Unione di Comuni